

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965

(44^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modificazione degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » (1146) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 653, 655
LIMONI, <i>relatore</i>	654
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	654, 655
ROMANO	654

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Bosco, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » (1146)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modificazione degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 6 lettera a) e 9 della legge 11 febbraio 1958,

n. 73, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

« Art. 6. — L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica ».

« Art. 9. — L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ».

L I M O N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge semplicissimo, perciò credo di potere assolvere al mio compito di relatore con poche parole.

L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è stato istituito con la legge 11 febbraio 1958, n. 73. In virtù di tale legge detto Ente è stato, altresì, dotato di personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 6 della citata legge disciplina la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio, del quale sono chiamati a far parte:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dei quali uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica.

Ora, dato che a decorrere dal 1° novembre 1962, per la prima volta in Italia, è stata istituita, presso l'Università di Trieste, una cattedra di geofisica applicata, e considerato, inoltre, che tale materia risulta essere la più affine all'attività di ricerca dell'Osservatorio, il Governo ha avvertito la necessità di aggiornare l'articolo in questione, al fine di consentire che anche un professore titolare di « geofisica applicata » possa essere nominato in seno al Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio stesso.

Con il presente disegno di legge, inoltre, si provvede anche all'adeguamento della decorrenza dell'anno finanziario, portandone l'inizio al 1° gennaio di ciascun anno, come avviene ora per quello dello Stato.

Mi pare che le modifiche proposte siano pienamente giustificate; il relatore, pertanto, esprime parere favorevole e raccomanda alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

R O M A N O . L'articolo unico stabilisce che l'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte, due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di cui uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia eccetera, più un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica.

Ora, mi pare che, in base alla norma proposta, l'Istituto nazionale di geofisica potrebbe essere rappresentato due volte, cioè, tramite un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e attraverso un suo rappresentante diretto.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sarebbe rappresentato due volte; diciamo piuttosto che ci potranno essere due geofisici in seno al Consiglio di amministrazione, e non credo che questo sia un male.

Per le ragioni che sono state chiaramente illustrate dal relatore, il Governo propone l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidero far presente alla Commissione che la formulazione del disegno di legge avrebbe bisogno di qualche ritocco. Si dice, infatti, nell'intestazione dell'articolo unico, che la lettera *a*) dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è modificata, ma poi si dà il testo di tutto il primo comma dell'articolo. D'altra parte, l'articolo unico, così com'è formulato, per quanto riguarda le modifiche da apportare all'articolo 9, porterebbe alla soppressione dei commi secondo e terzo dell'articolo stesso; e penso che non sia intenzione del Governo, proponente del disegno di legge, sopprimere tali commi.

Proporrei perciò, per maggiore chiarezza, di formulare il disegno di legge in due distinti articoli così concepiti:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente:

« L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente:

« L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ».

Chiedo alla Commissione e al rappresentante del Governo se vi sono osservazioni su questa mia proposta.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Consento pienamente con le osservazioni del Presidente e con la sua proposta, che interpreta esattamente l'intenzione del Governo nel proporre il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 1 del testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 2 del testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari